

CONSORZIO FORESTALE PIZZO CAMINO

BORNO (BS)

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

L'anno duemilaventiquattro il giorno 01 del mese di gennaio (01/01/2024) in Borno (BS), nella sede del Consorzio Forestale Pizzo Camino

TRA

Il CONSORZIO FORESTALE PIZZO CAMINO con sede a Borno (BS), in Piazza Giovanni Paolo II n.1 (C.F.: 90008010176 e P. IVA: 02012650988), di seguito denominata anche "CFPC", qui rappresentato dal Sig. ANDREOLI GIACINTO ATTILIO nato a OSSIMO (BS) il 04.08.1952 in qualità di Presidente e agente in nome e per conto dello stesso;

E

La Sig.ra BRINZARIU ANDREEA ELENA nata in ROMANIA il 31/10/1985 e residente a Lozio, in Via CAMERATA, 24 (C.F.: BRNNRL85R71Z129A) di seguito prestatore;

PREMESSO che

- la Comunità Montana ha realizzato a Lozio in località Tolbes un canile sanitario-rifugio,
- la struttura è stata realizzata in area di proprietà del Comune di Lozio, che l'ha concessa in uso alla Comunità Montana, nelle modalità e nei tempi di cui all'accordo fra le parti, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 137 del 10/07/2012;
- la struttura risulta essere completata ed adeguata ad ospitare la funzione di canile sanitario-rifugio ai sensi delle normative regionali vigenti;
- che ai sensi della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 art. 108 comma a) è stato concesso in comodato d'uso all'allora ASL di Vallecamonica-Sebino, ora ATS della Montagna, parte della struttura per l'esercizio delle funzioni di canile sanitario;

- L'A.T.S. della Montagna ha chiesto in data 01/01/2021 al Consorzio Forestale Pizzo Camino di gestire parte sanitaria;
 - che presso la sopracitata struttura è necessario attivare un servizio di pulizia, governo degli animali e di manutenzione ordinaria;
 - La Sig.ra BRINZARIU ANDREEA ELENA residente a Lozio, in Via CAMERATA, 24 (C.F.: BRNNRL85R71Z129A) si è resa disponibile ed ha collaborato per lo svolgimento di tali prestazioni, ravvedendo in lei adeguata disponibilità e professionalità,
- tutto ciò premesso le parti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. – OGGETTO DELL'INCARICO

Il CFPC individua la Sig.ra BRINZARIU ANDREEA ELENA quale soggetto incaricato ad effettuare su incarico del CFPC il servizio di pulizia del Canile-gattile, governo degli animali e assistenza alle attività proprie delle funzioni del canile sanitario in capo all'A.T.S.

ART. 2. – OBBLIGHI LEGALI

- 1- Il prestatore è obbligata all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico;
- 2- Resta a carico del prestatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del CFPC; è obbligata ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal CFPC e dall'A.T.S.- Montagna.

ART. 3. – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nella pulizia dell'intero canile-gattile, governo degli animali e pulizia completa dei locali in capo sia al canile rifugio che sanitario ovvero secondo il *Regolamento Competenze e Responsabilità* nella Gestione del Canile, allegato al presente contratto (Allegato A).

ART. 4 – ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

1- Il prestatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare ovvero se non preventivamente pattuita;

2- Il prestatore determinerà in piena autonomia l'orario di svolgimento della prestazione, salva la necessità di coordinare con il committente orari proficui per entrambe le parti ovvero garantire l'apertura al pubblico secondo gli orari e le modalità di cui all'allegato regolamento e l'assistenza ai veterinari dell'A.T.S.- Montagna.

3- Il prestatore deve fornire personalmente la prestazione pattuita;

4- Il prestatore solleva il CFPC da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione dell'incarico;

5- Il prestatore deve rispettare le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 5. – DURATA DELL'INCARICO

Il presente contratto viene stipulato a partire dalla data di sottoscrizione sino al 30/06/2024.

ART. 6. – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

1- A fronte della prestazione sopra pattuita il committente corrisponderà al prestatore un corrispettivo totale onnicomprensivo € _5760,00_ al lordo della ritenuta d'acconto.

ART. 7. – MODALITA' DI CORRISPENSIONE DEI COMPENSI

1- Il compenso sarà liquidato per acconti mensili pari a € _960,00_ al lordo della ritenuta d'acconto.;

2- La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota conto.

ART. 8. – MODIFICHE

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

ART. 9. – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1- Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti;

2- Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di BRESCIA.

ART. 10. – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il prestatore nella sua interezza.

Letto, confermato e sottoscritto

Borno, lì 01 gennaio 2024

IL PRESTATORE

PER IL CONSORZIO FORESTALE

PIZZO CAMINO

IL PRESIDENTE

(Brinzariu Andreea Elena)

(Andreoli Giacinto Attilio)

